

Disegni di legge**Atto Senato n. 2085**[Segui l'iter](#)**XVII Legislatura**

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Iter**28 giugno 2016:** in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari		
C.3012	assorbe C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3025 , C.3060 approvato	7 ottobre 2015
S.2085	in corso di esame in commissione	28 giugno 2016

Iniziativa GovernativaMinistro dello sviluppo economico **Federica Guidi** (Governo [Renzi-I](#))[Di concerto con](#)**Natura**

ordinaria

Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2015

Relazione tecnica pervenuta il 2 febbraio 2016.

PresentazioneTrasmesso in data **8 ottobre 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 520 del 8 ottobre 2015.**Classificazione TESEO**

CONCORRENZA , TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

[Articoli](#)**Relatori**Relatore alla Commissione Sen. **Salvatore Tomaselli** (PD) (dato conto della nomina il 21 ottobre 2015) (proposto testo modificato).Relatore alla Commissione Sen. **Luigi Marino** (AP (NCD-UDC)) (dato conto della nomina il 21 ottobre 2015) (proposto testo modificato).**Assegnazione**Assegnato alla **10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente** il 12 ottobre 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 522 del 13 ottobre 2015.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

Proposta di modifica n. 34.0.300 al DDL n. 2085

34.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, dopo le parole: " prima della pubblicazione del bando di gara." aggiungere il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale",e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico."

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. b) devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.»

Proposta di modifica n. 34.0.300/1 al DDL n. 2085

[Versione per la stampa](#)

[Mostra rif. normativi](#)

34.0.300/1

FABBRI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «possa certificare» inserire le seguenti: «anche tramite un idoneo soggetto terzo»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società patrimoniale, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, possono essere cedute, con obbligo di acquisto, nella gara unica d'ambito da parte dell'ente o società patrimoniale e sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma.».*

[XML \(8KB\)](#)

[ePub](#)

Proposta di modifica n. 34.0.300/2 al DDL n. 2085

[Versione per la stampa](#)

[Mostra rif. normativi](#)

34.0.300/2

[CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO](#)

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire le parole: «non superi il 20 per cento» con le seguenti: «non superi il 10 per cento».

[XML \(8KB\)](#)

[ePub](#)

Proposta di modifica n. 34.0.300/3 al DDL n. 2085

[Versione per la stampa](#)

[Mostra rif. normativi](#)

34.0.300/3

CIOFFI

*All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 2, premettere il seguente periodo:
«Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'esercizio del servizio di distribuzione del gas. Detti beni costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 826, terzo comma, del Codice civile.».*

[XML \(8KB\)](#)

[ePub](#)

Proposta di modifica n. 34.0.300/4 al DDL n. 2085

[Versione per la stampa](#)

[Mostra rif. normativi](#)

34.0.300/4

[CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO](#)

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», sopprimere il comma 3.

[XML \(8KB\)](#)

[ePub](#)

Proposta di modifica n. 34.0.300/5 al DDL n. 2085

[Versione per la stampa](#)

[Mostra rif. normativi](#)

34.0.300/5

[CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO](#)

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 3, dopo le parole: «anche da uno solo dei partecipanti» inserire le seguenti: «, sempreché il suo impegno finanziario sia superiore ai due terzi del costo dell'investimento complessivo».

[XML \(8KB\)](#)

[ePub](#)

Proposta di modifica n. 34.0.300/6 al DDL n. 2085

[Versione per la stampa](#)

[Mostra rif. normativi](#)

34.0.300/6

[CIOFFI, CASTALDI, GIROTTA](#)

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», comma 3, sostituire le parole:

«cumulativamente dai partecipanti» con le seguenti: «da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa».

[XML \(8KB\)](#)

[ePub](#)

Proposta di modifica n. 34.0.300/7 al DDL n. 2085

[Versione per la stampa](#)

[Mostra rif. normativi](#)

34.0.300/7

FABBRI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2017" e le parole "un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio. Entro il 31 dicembre 2016, con riferimento all'anno 2015, gli stessi soggetti corrispondono alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per l'anno di riferimento, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui sopra e quanto già versato per lo stesso anno."».

Proposta di modifica n. 34.0.300/8 al DDL n. 2085

[Versione per la stampa](#)

[Mostra rif. normativi](#)

34.0.300/8

VALDINOSI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito di tale contratto tipo dovrà essere previsto il riconoscimento, da parte del Gestore agli Enti concedenti e/o alla Società delle Reti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, di una somma pari all'ammortamento relativo al capitale investito netto."».